

IL RISCHIO DEL FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO SECONDO GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA.

Di Tommaso Sannini

Sommario: 1. Quando si è imprenditori agricoli? Il punto di partenza, la definizione normativa. - 2. L'ampliamento della nozione di imprenditore agricolo ed il rischio della sua fallibilità: L'art. 2153 c.c. - 3. L'attività principale: Il ciclo biologico. - 4. La perdita di centralità del fondo non esclude la sua importanza nella qualificazione dell'impresa agricola. - 5. L'Oggetto sociale agricolo: condizione necessaria ma non sufficiente ad evitare il fallimento. - 6. L'importanza della attività in concreto svolta dall'impresa agricola. - 7. Le attività connesse. - 8. Il criterio della prevalenza. - 9. L'onere della prova dei requisiti di fallibilità *ex art. 1 L.F.* - 10. Riflessi sul piano probatorio dell'esenzione dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili. - 11. Conclusioni.

1. Quando si è imprenditori agricoli? Il punto di partenza, la definizione normativa.

Vi è una zona grigia nel nostro ordinamento in cui l'imprenditore agricolo rischia di essere suscettibile di essere qualificato come imprenditore commerciale con i conseguenti rischi di fallimento in caso di insolvenza, è necessario, quindi, individuare quali siano i criteri che consentono una più precisa distinzione tra impresa agricola ed impresa commerciale. In via preliminare è indispensabile sottolineare che, come afferma costantemente la giurisprudenza, ai fini della soggezione al fallimento la qualificazione di una impresa come commerciale od agricola va operata unicamente sulla base delle norme del codice civile e della legge fallimentare, e non sulla base delle norme di settore, quali ad esempio quelle fiscali o quelle contributive, perché queste ultime danno una nozione di impresa agricola che risponde alle loro particolari finalità, e quindi non sono suscettibili di una generale applicazione.¹ Per valutare i rischi di fallibilità dell'imprenditore agricolo dovremo quindi prendere le mosse dalla nozione di impresa agricola data dal codice civile e dai suoi elementi più rilevanti ovvero: la cura del ciclo biologico, la fondamentale rilevanza dell'attività concretamente svolta

¹ Cfr. da ultimo Cass. 10.04.2015, n. 7238 ma in tal senso anche la risalente Cass. 23.10.1998, n. 10527

dall'impresa ed il criterio di prevalenza nel rapporto tra attività principale ed attività connesse.

2. L'ampliamento della nozione di imprenditore agricolo ed il rischio della sua fallibilità: L'art. 2153 c.c.

La nozione di imprenditore agricolo ha subito un notevole ampliamento, ispirato ai principi del diritto europeo² a seguito dell'art. 1 del Dlgs 18.05.2001 n. 228 che ha modificato l'art. 2135 c.c. Ci troviamo quindi ad avere disciplinati due tipi distinti di attività: l'una definita principale, l'altra invece posta in una relazione di connessione con l'attività principale. La precisa delimitazione di entrambe è decisiva per stabilire quando una impresa possa essere definita agricola e quindi non fallibile.³

3. L'attività principale: Il ciclo biologico.

In relazione all'attività principale, disciplinata dal primo e dal secondo comma dell'art. 2135 c.c., la norma e la giurisprudenza danno valore determinante non più al legame con il fondo agricolo quanto al fatto che vi sia concretamente una reale attività di cura del ciclo biologico, od anche di una singola fase dello stesso. La nozione si incentra quindi su una attività di "interazione con un ciclo vitale il cui esito dà vita a un prodotto vivente (animale o vegetale)"⁴ e non più su un bene fondiario, in altre parole essa non ruota più attorno al cosiddetto "fattore terra", come faceva prima della riforma del 2001. La Cassazione con la sentenza 10.12.2010, n. 24995 ha affermato

² L. De Rentiis, *Nota sulla valenza della nuova definizione di imprenditore agricolo introdotta dalla novella del 18 maggio 2001(D. Lgs n. 228) ai fini della declaratoria di fallimento*, in Giur. It., 2004, p. 7

³ L'art. 2135 stabilisce che: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."

⁴ Maria Maddalena Gaeta, *Il fallimento di una associazione di imprenditori agricoli*, in Giust. Civ., fasc 11-12, 2012, p. 2761

che con la riforma legislativa, è sufficiente il semplice collegamento potenziale o strumentale tra l'attività produttiva e il fondo invece che reale come invece richiedeva il vecchio art. 2135 c.c., quindi è possibile, nel caso concreto, che il fondo stesso non sia di fatto utilizzato. Questa perdita di importanza del fondo comporta per la Cassazione che, ai fini dell'assoggettamento al fallimento, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non potrà più trovare il proprio fondamento esclusivo su parametri di tipo quantitativo o sull'uso di ingenti capitali e mezzi finanziari.⁵ Quindi in relazione al giudizio di fallibilità, *ex art. 1 L. F.*, dovrà essere escluso ogni rilievo alle dimensioni e all'entità dell'organizzazione d'impresa.⁶ Sempre in base alla sentenza 24995/2010 non potranno neppure essere utilizzate, contro l'imprenditore, l'entità dei mezzi impiegati, le modalità utilizzate nell'esercizio dell'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti (che potranno essere realizzate anche attraverso l'acquisto di materie prime presso soggetti terzi), la consistenza delle passività riscontrate, o la qualità dei creditori, che potranno quindi essere indifferentemente banche, personale, fornitori senza che questo comporti necessariamente la soggezione al fallimento. Possono quindi essere considerati imprenditori agricoli tanto piccoli operatori economici quanto grandi aziende perché quello che assume importanza è, per così dire, il procedimento per ottenere le piante. Invece l'imprenditore il quale, avvalendosi del personale e delle strutture dell'azienda agricola, ha comprato e venduto prevalentemente prodotti altrui, dei quali non ha curato neppure una fase del relativo ciclo biologico, oppure che in concreto si sia limitato ad acquistare prodotti ortofrutticoli/agricoli/vivaistici da terzi ad imbustarli e a distribuirli commercialmente, senza compiere alcuna attività di lavorazione e trasformazione di materie prime sarà considerato anche imprenditore commerciale, e sarà dunque soggetto a fallimento se versa in stato di insolvenza.⁷ Ai fini della prova della cura di una fase del ciclo biologico

⁵ Cass. n.10.12.2010, n. 24995; sulla valutazione della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole e dei criteri differenziali rispetto alle attività alberghiere in relazione alla dichiarazione di fallimento di un'azienda agricola che svolgeva un'attività ricettiva di lusso cfr. Cass. 14.01.2015, n. 490; Tribunale di Udine 21.09.2012, in www.ilcaso.it

⁶ Cass. n.10.12.2010, n. 24995, in tal senso anche Corte D'Appello di Bologna, 9 maggio 2011 in www.iusexplorer.it

⁷ Trib. Mantova, 4.12.2003 in www.ilcaso.it; Trib. Agrigento 14.04.2003.

dovranno essere prodotte le fatture o le altre documentazioni contabili attestanti, ad esempio l'acquisto di materiali di moltiplicazione, sementi, terriccio, concimi, diserbanti e prodotti fitosanitari in genere. Dati che spesso non vengono allegati in giudizio.

4. La perdita di centralità del fondo non esclude la sua importanza nella qualificazione dell'impresa agricola.

L'utilizzazione del terreno viene quindi relegato dalla giurisprudenza ad "elemento accessorio o eventuale".⁸ Tuttavia l'imprenditore agricolo per rimanere tale non potrà ridurre il suo fondo a mera sede dell'attività produttiva, a bene fungibile. Non si potrà, in altre parole, usare il fondo come elemento di mero stazionamento di un prodotto acquistato da terzi per poi essere rivenduto senza che vi sia la cura di una fase del ciclo biologico, in questi casi infatti la giurisprudenza considererà tale attività di tipo esclusivamente commerciale e l'impresa sarà esposta alla dichiarazione di fallimento.

Si dovrà quindi tener conto che il collegamento funzionale dovrà rimanere, non potremmo avere un fondo utilizzabile come un semplice spazio per commercializzare prodotti altrui. Ma il riferimento all'utilizzo potenziale del fondo implica anche che un'attività che nulla ha a che vedere con questo, neppure da un punto di vista potenziale, come ad esempio un'attività di finanziamento o di prestazione di garanzie, non potrà essere qualificata come attività di natura agricola e quindi potrà portare ad una dichiarazione di fallimento in caso di insolvenza.

5. L'Oggetto sociale agricolo: condizione necessaria ma non sufficiente ad evitare il fallimento.

La tesi tradizionale voleva che le società che avessero come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di una attività agricola così come indicata dall'art. 2135 del codice civile acquistassero per ciò solo la qualifica di imprenditore agricolo, sottraendosi al fallimento anche nel caso in cui svolgessero concretamente attività di tipo commerciale. Tale tesi si poggiava

⁸ App. Catania 31.05.2012 in Il corriere del merito n. 11/2012, p. 1003.

su una nozione formale, secondo la quale le società vengono considerate genericamente imprenditori dal momento della loro costituzione indipendentemente dall'inizio di una qualsiasi attività. Questa concezione incide anche sulle difese delle società agricole in giudizio, dove spesso ci si limita ad opporre, quasi come dato più importante, alla richiesta di fallimento la mera circostanza che la società ha un oggetto sociale esclusivamente agricolo. Proprio in relazione all'attività vivaistica il Tribunale di Rovigo, con il decreto, 20 novembre 2014, ha riaffermato invece il principio, seguito costantemente dalla giurisprudenza più recente, secondo il quale solamente l'indagine dell'attività effettivamente svolta dall'imprenditore può rivelarne la eventuale natura agricola e, di conseguenza, la assoggettabilità o meno al fallimento. Qualora, invece, l'imprenditore svolga una attività di tipo commerciale, in via prevalente o indipendente senza alcun collegamento con l'attività principale, essa sarà esposta ad una dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui abbia un oggetto sociale di tipo esclusivamente agricolo. La sostanza quindi prevale, in questo caso, sulla forma e l'oggetto sociale agrario si rivela condizione non sufficiente per un esonero dal fallimento.

6. L'importanza della attività in concreto svolta dall'impresa agricola.

Solamente l'indagine sull'attività concretamente svolta potrà quindi individuare la natura agricola o commerciale dell'impresa e quindi la sua assoggettabilità al fallimento indipendentemente dalle indicazioni formali dell'oggetto sociale.⁹ La Cassazione con la sentenza n. 12215 del 2012 ha infatti affermato che la sottrazione dell'impresa agricola al fallimento non è di ostacolo all'applicabilità dell'art. 1 L.F. nel caso in cui l'impresa agricola svolga contemporaneamente anche una attività commerciale. Ciò comporta che nel caso in cui l'impresa svolga parallelamente alla attività agricola anche una attività commerciale (in via prevalente od in via del tutto indipendente), allora sarà soggetta alla dichiarazione di fallimento in caso di insolvenza. Si pensi all'ipotesi in cui dai dati dello stato passivo emerga che i debiti di natura commerciale siano molto superiori ai debiti derivanti da attività agricole di cui all'art.2135 c.c. Altra ipotesi di rischio fallibilità si ha nel caso in cui i prodotti commercializzati non abbiano le caratteristiche di omogeneità

⁹ Trib. Rovigo 20.11.2014, in www.ilcaso.it; Trib. Udine 21.09.2012 in www.ilcaso.it

rispetto ai propri prodotti e quindi non abbiano una funzione integrativa, in tal caso la vendita potrebbe essere valutata come attività indipendente dall'attività agricola e quindi rientrante nell'art. 2195 c.c. come attività commerciale.

Se invece l'imprenditore svolge effettivamente in via prevalente una attività concretamente agricola quale ad esempio l'acquisto di semi, la successiva cura della germinazione in apposite camere, l'accrescimento delle piante in serra fino al momento in cui sono pronte per la vendita, riuscendo a dimostrare documentalmente tali attività, non potrà che qualificarsi come imprenditore agricolo ed essere sottratto al fallimento.

7. Le attività connesse.

Come detto l'impresa agricola è una impresa proiettata sul mercato, in funzione di tale proiezione viene ampliato il novero delle attività connesse che ora consistono nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione nonché nella fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature o risorse dell'azienda normalmente utilizzate nell'attività agricola. Tali attività, di per sé, avrebbero natura commerciale potenzialmente in grado di attribuire la qualifica di imprenditore commerciale ex art. 2195 c.c. ma acquistano natura agricola proprio in virtù della loro connessione con l'attività primaria dell'impresa agricola ed in quanto inserite nell'organizzazione dell'impresa agricola stessa. Esse sono quindi complementari e accessorie rispetto alla produzione agricola principale e dovranno necessariamente avere un collegamento funzionale con questa, nel senso che dovranno essere svolte per valorizzarne i prodotti.¹⁰ In altre parole perché vi sia connessione è necessario che l'attività connessa sia svolta dall'imprenditore agricolo (c.d. connessione soggettiva) e che l'attività sia svolta attraverso la struttura organizzativa creata e utilizzata per lo svolgimento dell'attività principale, affinché vi sia una unità aziendale (uniazionalità) per i due tipi di attività (c.d. connessione oggettiva). E' l'azienda che consente alle attività connesse di avere natura agricola.¹¹

¹⁰ Alberto Germanò, Eva Rook Basile (a cura di), Art. 2135, Commentario del Codice Civile diretto da Enrico Gabrielli, Utet, Torino, 2015, p. 690

¹¹ Ivi, p. 691

Ad esempio il mero acquisto senza alcuna cura del ciclo biologico delle piante, essendo mancante del requisito della strumentalità e del collegamento funzionale rispetto alla produzione principale può essere considerato una attività di tipo puramente commerciale e non connessa. In questo caso ai fini della prova della connessione sarà quindi necessario evidenziare, in via alternativa:

- 1) che gli acquisti di piante (o di altri prodotti agricoli) sono finalizzati alla cura e allo sviluppo successivo del loro ciclo biologico;
- 2) che prima della avvenuta rivendita le piante, o gli altri prodotti, necessitassero dell'impiego prevalente delle risorse aziendali tipicamente agricole (evidenziando per. es. la fertilizzazione del terreno di alloggiamento, o il suo rinnovo anche attraverso il rinvaso, il trattamento antiparassitario o la manipolazione estetica del loro aspetto naturale).¹²

Tale prova può essere fornita anche attraverso una consulenza tecnica di parte che venga a evidenziare come vi sia stato un determinato lasso di tempo trascorso tra l'acquisto delle piante e la loro rivendita e vi sia stato un ricarico di prezzo al momento della rivendita, elementi che indicano, appunto, che gli acquisti sono passati attraverso la cura e lo sviluppo di almeno una fase del ciclo biologico delle piante o che vi è stata la rivendita solo dopo che vi è stato un impiego delle risorse aziendali tipicamente agricole sulle piante stesse.¹³

8. Il criterio della prevalenza.

Le attività connesse possono, quindi, pacificamente avere ad oggetto beni di terzi purché si rispetti il criterio della prevalenza della produzione propria. Il legislatore ha quindi abbandonato il criterio della normalità parametrata sull'abitudine del comportamento dell'agricoltore. Infatti la norma non richiede più che tali attività siano svolte "nell'esercizio normale dell'agricoltura" ma è necessario, per conservare la qualifica di imprenditore agricolo, che i prodotti, oggetto di tali attività, provengano in misura

¹² Corte D'Appello Firenze, 14 luglio 2015, n. 1344

¹³ Ibidem

prevalente dall'attività di coltivazione (del fondo, del bosco o di allevamento) e di cura del ciclo biologico rispetto a quelli acquistati dai terzi.¹⁴

Bisogna tuttavia precisare che non vi è una norma di diritto civile che ci indichi come debba essere determinata la prevalenza. Due sono i parametri utilizzabili:

- 1) quello quantitativo: ma in questo caso i prodotti da comparare debbono essere omogenei;
- 2) quello dell'utilità economica o del valore: in cui si rapporta il valore dei prodotti o i ricavi ottenuti dai prodotti coltivati direttamente dal fondo con i costi o con i ricavi dei prodotti acquistati da terzi.

In via teorica potrebbe essere utilizzato in via interpretativa l'art. 4, comma 8, del Dlgs n. 228/2001 che, nel disciplinare la vendita diretta al dettaglio da parte dell'imprenditore agricolo di prodotti acquistati da terzi, calcola la prevalenza sulla base dei ricavi delle vendite. La Giurisprudenza ha considerato indici presuntivi della mancanza di connessione dell'attività, per mancanza del requisito della prevalenza, e quindi della natura commerciale e non agricola dell'impresa, il fatto che vi fosse un passivo di rilevante entità¹⁵ non compatibile, ad avviso del giudice, con l'attività agricola svolta o il fatto che parte rilevante delle poste dell'attivo e del passivo fosse costituita da operazioni di natura strettamente finanziaria. E' evidente come il primo di tali criteri non dovrebbe essere idoneo, di per sé, a determinare la natura agricola o commerciale dell'impresa, se non nel caso in cui tali debiti fossero ascrivibili in via prevalente ad attività di tipo non agricolo. Bisogna purtroppo sottolineare come invece in svariate pronunce di merito siano presenti tali indici meramente quantitativi. Diversa è la valutazione delle attività di natura meramente finanziaria, quali ad esempio quelle del finanziamento o della prestazione di garanzie a terzi o a società collegate, rappresentando indubitabilmente una attività autonoma rispetto all'attività agricola, è un indice plausibile di commercialità – soprattutto quando tale elemento sia anche presente nell'oggetto sociale in caso di esercizio dell'attività in forma societaria - e quindi di fallibilità dell'impresa a cui l'imprenditore agricolo e

¹⁴ Cfr. Cass. 26.11.2014, n. 25176; Giuliano, *Il fallimento dell'imprenditore agricolo*, 26.11.2004, in www.altalex.com

¹⁵ Trib. Mantova, 30.08.2007, in www.ilcaso.it

i suoi professionisti dovranno prestare la massima attenzione. Un altro criterio che la giurisprudenza utilizza per stabilire la mancanza di connessione e quindi la natura commerciale della vendita di piante è la forte sproporzione tra le spese di acquisto delle piante e la spesa, sia pure al netto della manodopera, per la cura delle piante stesse.¹⁶

Vi sono quindi tre condizioni da rispettare affinché il commercio di prodotti acquistati da terzi mantenga il requisito dell'agrarietà e non venga considerata un'attività puramente commerciale:

- 1) i prodotti acquistati devono essere omogenei rispetto a quelli della produzione agricola principale;
- 2) i prodotti acquistati dovranno essere sottoposti ad un processo di cura di lavorazione, di manipolazione o di trasformazione (es. potatura e invasamento);
- 3) i prodotti acquistati non potranno essere prevalenti rispetto alla produzione propria o da un punto di vista quantitativo (beni omogenei) o da un punto di vista del valore (beni eterogenei).¹⁷

Una volta rispettate queste condizioni, ed in particolare il criterio della prevalenza, nei termini esposti, sarà sempre possibile commercializzare prodotti di terzi. Sarà quindi considerato imprenditore agricolo anche il vivaista che acquisti piante ad uno stato vegetativo avanzato, non germinate nel vivaio, purché tali piante abbiano avuto successivamente un ampliamento qualitativo o quantitativo rilevante grazie ai mezzi e alle risorse dell'azienda agricola.¹⁸

9. L'onere della prova dei requisiti di fallibilità ex art. 1 L.F.

In tema di onere della prova, l'art. 1 L. F. risulta coerente con il principio dispositivo sancito dall'art. 2697 c.c. secondo il quale grava su chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa mentre grava sul debitore dimostrare i fatti impeditivi che, nel caso riguardante la fattispecie dell'art. 1, comma 2, L. F. consistono precipuamente nell'onere della dimostrazione che i requisiti dimensionali non superino la

¹⁶ Corte D'Appello Firenze, 14 luglio 2015, n. 1344

¹⁷ Gian Paolo Tosoni, Francesco Preziosi, Agricoltura e Fisco, Gruppo 24 Ore, Milano, 2015, p.22

¹⁸ Ivi, p. 3

soglia di fallibilità.¹⁹ Sarà quindi specifico onere del creditore dimostrare la natura commerciale dell'impresa debitrice.

A seguito della abrogazione dell'iniziativa d'ufficio *ex art. 6 L. F.* non sono più presenti nel procedimento fallimentare i poteri di intervento e di verifica in capo al Tribunale che ha ora unicamente il potere di disporre d'ufficio mezzi istruttori esclusivamente quale misura integrativa dei mezzi di prova rimessi alle parti stesse ed in contraddittorio con queste *ex art. 15, comma 4 e 6 L. F.* Vi è quindi la riaffermazione del principio dispositivo sostanziale all'interno del processo fallimentare. In quest'ottica quindi anche il principio di non contestazione può assumere un ruolo decisivo per dedurre la qualità di imprenditore commerciale dell'impresa vivaistica. E' accaduto infatti che, in sede processuale vi sia stata la totale assenza di contestazione da parte del debitore in ordine allo svolgimento di attività non agricole, ciò ha comportato che il giudice ritenesse quindi acquisito il fatto che l'imprenditore fosse commerciale e passibile di dichiarazione di fallimento senza bisogno che il creditore provasse i fatti allegati in giudizio. Si rivela quindi fondamentale in sede processuale procedere alla puntuale contestazione della natura commerciale dell'impresa, per costringere il creditore che richiede il fallimento a provare la sussistenza di tale qualità.

La giurisprudenza ha evidenziato come l'art. 1 L. F. segua il criterio della "prossimità della prova" per cui sarà il soggetto che si trovi nella condizione di conoscere meglio i fatti e ad avere a disposizione i mezzi probatori ad avere l'onere della dimostrazione del fatto e a dover sopportare le conseguenze derivanti dall'incertezza sulla sussistenza dei requisiti dimensionali relativi alla fallibilità dell'impresa. Anche per evitare il paradosso che si gravi il creditore istante di un onere probatorio relativo alla situazione patrimoniale, ai ricavi ed all'indebitamento del debitore impossibile da assolvere.²⁰

¹⁹ F. Canazza, *Apparato probatorio ed oggetto dell'indagine fallimentare*, in *Il Fallimento* 2012, 692; F. De Santis, *Oneri della prova nel processo di fallimento*, in *Il Fallimento* 2011, 668; F. Canazza, *Onere della prova, poteri di indagine del Tribunale ed esame dei presupposti di fallibilità*, in *Il Fallimento* 12/2011, p. 1431; M. Giusta, *sub art. 1*, in AA VV, *Codice commentato del Fallimento. Disciplina comunitaria e transfrontaliera. Disciplina tributaria*, G. Lo Cascio, Milano, 2008, p. 17).

²⁰ Cass. 15.11.2010, n. 23052; Cass. 15.05.2009, n. 11309.

10. Riflessi sul piano probatorio dell'esenzione dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Il problema dell'onere della prova in tema fallimentare si riconnette alla problematica relativa all'esenzione dell'obbligo delle scritture contabili nei confronti dell'impresa agricola. In particolare il problema si pone in relazione all'art. 1, secondo comma L.F. in ordine alla eventuale necessità di dimostrare che l'impresa non raggiunga le soglie dimensionali richieste dalla norma. Si potrà verificare infatti, come successo, la circostanza che il debitore ritenga di non fornire alcuna documentazione sulla base del fatto di essere un imprenditore agricolo, magari costituito in società semplice e di conseguenza di non essere obbligato alla tenuta delle scritture contabili od alla redazione di bilanci, tuttavia, per la giurisprudenza, anche in materia fallimentare la presentazione dei bilanci non rappresenta un obbligo imprescindibile posto che la prova dell'inammissibilità del fallimento potrà comunque “desumersi da documenti altrettanto significativi”.²¹ Per cui anche chi non abbia tenuto le scritture civilistiche previste dall'art. 2214 c.c. e non possa produrre i bilanci degli ultimi tre esercizi potrà presentare la documentazione contabile tenuta in ragione della propria attività, che andrà individuata caso per caso, e che tendenzialmente coinciderà con la documentazione contabile e fiscale che gli imprenditori sono obbligati a tenere in base alle leggi tributarie e delle scritture previste dalle norme relative ai finanziamenti di origine comunitaria.²²

11. Conclusioni.

E' quindi evidente che la vendita di piante acquistate da terzi non potrà qualificarsi come unicamente commerciale e determinare l'assoggettabilità al fallimento dell'impresa insolvente quando possa qualificarsi come attività commerciale connessa a quella agricola di natura complementare rispetto all'attività principale, desumibile da dati numerici, di incidenza nell'economia dell'attività agricola esercitata od anche da dati cronologico temporali quali la breve durata od addirittura l'esaurirsi in un unico atto.²³ Si potrà quindi

²¹ Cass. 15.05.2009, n. 11309; Trib. Novara 12.05.2011.

²² Enrico Stasi, *Aspetti problematici sulle soglie di non fallibilità*, nota a Corte d'Appello Torino 12.04.2012, *Il Fallimento* 12/2012, p. 1448

²³ Trib. Rovigo 20.11.2014, in www.ilcaso.it

acquistare prodotti sul mercato per poi metterli nuovamente in commercio attraverso la vendita diretta nel proprio vivaio, purché, tali prodotti siano sottoposti ad un procedimento di intervento con le risorse aziendali tipicamente agricole o di cura del ciclo biologico o di una fase dello stesso da parte dell'impresa agricola acquirente e sia comunque prevalente la commercializzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo.²⁴ Appare comunque opinabile che venga richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria un intervento sulla pianta affinché si possa rientrare nell'ambito delle attività connesse perché la norma richiede una attività di cura e di sviluppo del ciclo biologico solo per l'attività agricola principale. Si tenga conto poi che la riforma del 2001, nel terzo comma dell'art.2135 c.c. relativo alle attività connesse, ha sostituito il più ristretto termine di "alienazione" con quello più lato di "commercializzazione" prefigurando quindi la possibilità che l'imprenditore agricolo possa assumere il ruolo di intermediario commerciale sul mercato, che acquista prodotti al fine di rivenderli.²⁵ Per cui sarebbe auspicabile che non venisse attribuita la qualifica di imprenditore commerciale nel caso in cui la mera vendita di piante avesse un carattere residuale e non prevalente (desumibile dal fatturato) e fosse finalizzata semplicemente ad ampliare la gamma dell'offerta del vivaio. Si tenga conto peraltro che l'attività vivaistica, sebbene agricola, è pur sempre un'attività imprenditoriale e conseguentemente destinata al mercato, per cui l'attività di vendita non rappresenta altro che il necessario sviluppo della sua natura economica. Anzi risulta del tutto evidente come la spinta comunitaria che ha fatto venir meno il collegamento necessario con il fondo agricolo ed ha spinto per l'adozione del criterio del ciclo biologico e del relativo rischio²⁶ abbia determinato in modo irreversibile un vero e proprio spostamento del

²⁴ App. Potenza 17.04.2014

²⁵ Alberto Germanò, Eva Rook Basile, op. cit., p. 710

²⁶ Connesso al concetto di cura del ciclo biologico vi è il correlato concetto di "rischio biologico" connesso alla vita dei prodotti, quale elemento caratterizzante l'attività agricola, già evidenziato da alcune pronunce giurisprudenziali prima della riforma del 2001. Tale rischio viene identificato nella impossibilità di un controllo totale delle forze biologiche che possono incidere sulla qualità e sulla stessa esistenza del prodotto dell'impresa agricola (ad es. batteri, parassiti, virus, funghi, agenti nocivi, ma anche, in un'accezione più lata fattori climatici e microclimatici, etc. Un prodotto sensibilmente connesso ai cicli stagionali e soggetto a deperibilità. Anche questa peculiarità fa sì che ai fini della qualifica di imprenditore agricolo diventi del tutto irrilevante l'impiego anche imponente di attrezzature meccaniche e di ingenti capitali. Cfr. Silvia Ziniti, *Fallimento dell'imprenditore agricolo vivaista*, Il Fallimento, n. 6/1997, p. 635

baricentro dell'impresa agricola dalla fase della produzione alla fase dello scambio.²⁷ Scambio che non consentirà tuttavia una meccanica sovrapposizione dello statuto giuridico dell'impresa agricola con quello della impresa commerciale senza stravolgere e fraintendere la linea indicata dalle politiche comunitarie e dal legislatore nazionale che hanno inteso conservare la specificità della normativa relativa all'impresa agricola, innanzitutto preservandola dal fallimento aprendo diverse opportunità alternative a fronte di una sua crisi.

²⁷ C. Russo, *Imprenditore agricolo professionale e fallibilità dell'impresa agricola*, commento a App. Catania 31.05.2012, in *Il corriere del merito* N. 11/2012, p. 1003